



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

GAB/DEC/108/06 del 2/05/2006

di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

con il Ministro delle attività produttive

con il Ministro della salute

VISTO l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente alle terre e alle rocce da scavo;

VISTO l'articolo 266, comma 7, del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede la semplificazione delle procedure amministrative relative le rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensione la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale;

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto si applica alle rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla realizzazione di opere edili o alla manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i seimila metri cubi, con esclusione delle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2

1. Fermo restando che i materiali di cui all'articolo 1, comma 1, non costituiscono rifiuti, ai medesimi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che l'impresa titolare del cantiere da cui derivano i materiali di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto invii alla Agenzia regionale o della Provincia autonoma per la protezione dell'ambiente, almeno sette giorni prima dell'inizio dell'attività di escavazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 445/2000, che attesti che nell'attività di escavazione non sono state impegnate sostanze o metodologie inquinanti e dalla quale risultino, con le modalità riportate in allegato, le seguenti informazioni:

a) individuazione del cantiere di produzione dei materiali;

b) quantità complessiva dei materiali estratti;

c) individuazione dei siti di destinazione dei materiali, con indicazione della quantità di materiali ad essi destinati.

2. Nel caso non sia possibile l'immediato riutilizzo del materiale di scavo, nella comunicazione di cui al primo comma dovrà essere indicato il sito di deposito, che potrà essere anche esterno al luogo di produzione. La comunicazione andrà integrata con l'indicazione dei siti effettivi di destinazione delle terre e rocce da scavo almeno 7 giorni prima dell'impiego. Qualora l'impiego dovesse essere procrastinato per oltre 12 mesi, l'impresa titolare del cantiere ne dà notizia alla Provincia nel cui territorio è situato il deposito, la quale può disporre lo sgombero con motivata disposizione.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 non è richiesta ove le terre e le rocce da scavo siano impiegate nello stesso cantiere che le ha prodotte.

4. Copia della documentazione di cui al primo comma deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere.

Articolo 3

1. Il presente decreto è inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale reperibile all'URL www.comdel.it.

Il Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti

Il Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro della Salute

ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, ARTICOLO 266, COMMA 7

Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Il sottoscritto _____ nato _____ il _____
domiciliato per la carica a _____
in _____ nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di _____

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni sarà punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato

attesta

- che le terre e rocce da scavo provengono dal cantiere localizzato in _____ di cui al titolo abilitativo / al contratto di appalto (altro _____), la cui produzione globale dei predetti materiali non supera i 6000 mc

- che le terre e rocce da scavo non provengono da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del D. Lgs. 152/2006

- che per l'escavazione non sono impiegate sostanze o metodologie inquinanti

- che le terre e rocce oggetto della comunicazione sono destinate ad essere riutilizzate per la/e seguente/i opera/e (barrare la dizione di interesse):

- reinterri
- riempimenti
- rilevati
- macinati
- riempimento di cave coltivate
- ricollocazione in altro sito per rimodellazione ambientale autorizzata da.....

Siti di destinazione:

(se il sito di destinazione non è ancora determinato, indicare il luogo di deposito; la dichiarazione andrà poi integrata con i dati effettivi almeno 7 giorni prima dell'impiego)

- che la/e suddetta/e opera/e è/sono autorizzata/e

(indicare gli estremi del titolo abilitativo edilizio, ovvero, in caso di opera pubblica, il nominativo della stazione appaltante; in caso di opera per la quale non è richiesto alcun titolo abilitativo indicare "opera non soggetta ad autorizzazione")

luogo

data

firma